



COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

COPIA

Area Amministrativa Finanziaria e Contabile

DETERMINAZIONE N° 40 del 13-04-2026

**Oggetto: CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART.33
COMMA 3 DELLA L.104/92 E SS. MM. ED II. DIPENDENTE C.
C..**

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che, con istanza pervenuta in data 26/03/2026, acclarata al Protocollo Generale al n. 0002292, la dipendente a tempo indeterminato *omissis*, i cui dati sono indicati nel prospetto allegato alla presente determinazione e di cui si dispone la non pubblicazione per la tutela dei dati personali e/o sensibili ivi contenuti, ha chiesto la concessione dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n° 104/92, al fine della fruizione dei permessi per l'assistenza a proprio familiare;

VISTA la legge 5/02/1992 n° 104 e ss. mm. ed ii., recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 4/11/2010, n. 183 e nello specifico l'art. 24 contenente, in particolare, "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità" di cui alla legge 104/1992;

VISTO il D.Lgs 18 luglio 2011 n. 119 attuativo dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010 n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;

VISTI in particolare i sottoelencati commi dell'art. 33 della legge 5/02/1992 n° 104:

- comma 3, come sostituito dal comma 1, lett. a) dell'art. 24 della legge n. 183/2010, che recita testualmente:

"A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore *dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. (.....)*";

- comma 7 bis, come aggiunto dal comma 1, lett. C) dell'art. 24 della legge n. 183/2010, che recita testualmente:

"Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti (...);

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 avente per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità – Banca dati informatica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 34”, con la quale, al fine di fornire indicazioni di carattere generale per l’interpretazione e l’applicazione del dettato normativo, vengono illustrate le principali novità contenute nell’art. 24 della legge n. 183/2010;

ATTESO che, nella predetta circolare della Funzione pubblica, viene evidenziato che, sotto l’aspetto terminologico, è oggi ampiamente diffusa ed utilizzata l’espressione “persona con disabilità”, mentre la legge n. 104/1992 utilizza il termine “persona handicappata” e la stessa terminologia è utilizzata dal legislatore nella legge n. 183/2010 (c.d. collegato al lavoro); la circolare chiarisce che i soggetti affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, sono indicati con il termine “persona disabile in situazione di gravità “ovvero” persona con disabilità grave”;

VISTA la Circolare INPDAP n. 35 del 10/7/2000 “Disciplina del diritto al dei disabili – Aspetti contributivi;

VISTA la Circolare INPDAP n. 1 del 14/2/2011, con la quale si recepiscono le novità introdotte dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24, in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità e si forniscono, su ciascun aspetto, le prime indicazioni operative;

VISTO il verbale in data 18.02.2025 della Commissione per l’accertamento dell’Handicap ai sensi della L.104/92, dal quale si evince che la Commissione ha riconosciuto al familiare del dipendente istante, lo stato di “handicap” con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 5/2/1992 n. 104”, in permanenza non essendo disposta revisione in detto verbale.

VISTA la dichiarazione resa dal dipendente richiedente la concessione dei benefici di cui sopra, dalla quale si evince che:

- Nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave;
- Il medesimo presta assistenza nei confronti del proprio familiare per il quale sono chieste le agevolazioni;
- Il soggetto in situazione di disabilità grave non è ricoverato a tempo pieno;
- Il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle stesse comporta la conferma dell’impegno morale oltre che giuridico a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- E’ consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l’Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano per l’effettiva tutela dei disabili;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

VISTO l’art. 19, comma 6, del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 6/07/1995;

VISTO il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 14/9/2000 integrativo del CCNL 1/4/1999;

RITENUTO, alla luce di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui alle citate norme, ai fini dell’accoglimento dell’istanza prodotta dalla dipendente *omissis*;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE, per le motivazioni riportate in narrativa, l’istanza, acquisita al Protocollo Generale al n. 0002292 in data 26.04.2026 , avanzata dal dipendente a tempo indeterminato *omissis*, tendente ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 5/02/1992 n° 104 (gg. 3 di permesso mensile), per assistere il proprio familiare, le cui generalità sono riportate nella predetta istanza e nel verbale della Commissione per l’accertamento dell’Handicap ai sensi della L.104/92, dal quale si evince che la Commissione ha riconosciuto al

familiare del dipendente istante, lo stato di "handicap" con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 5/2/1992 n. 104", in permanenza non essendo disposta revisione in detto verbale.

DI STABILIRE che, per la concessione di tali permessi, il lavoratore presenterà apposita richiesta.

DI STABILIRE che i permessi in questione non sono computabili al fine del raggiungimento del limite fissato per gli altri permessi retribuiti, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero.

DI DISPORRE, qualora venissero meno i requisiti e le condizioni ai sensi della normativa vigente in materia, la revoca del presente provvedimento.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- al dipendente comunale interessato;
- all'Ufficio Segreteria per l'aggiornamento del fascicolo personale del dipendente interessato.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott.ssa Silanus Chiara

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi degli artt. 147/bis del D.lgs. 18/08/2000 n° 267

In ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito in L. 213/2012, che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obiettivi dell'Ente. €

Buggerru, li 13-04-2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to Dott.ssa Silanus Chiara

Per Copia conforme all'originale.
Buggerru, 13-04-2026

Il Funzionario